



BREXIT 2.0

- CRITICITA'
- BEST PRACTICES
- SEMPLIFICAZIONI DOGANALI


Chiara Righetti



Chi ha reagito in modo migliore a BREXIT?



.Chi ha pianificato BREXIT




La stessa Commissione Europea nelle linee guida emanate a luglio 2021 scrive:

Le imprese dell'UE devono acquisire familiarità con le formalità e le procedure per intrattenere relazioni commerciali con il Regno Unito in qualità di paese terzo dal 1° gennaio 2021. È opportuno che tengano conto dell'aumento degli obblighi amministrativi e dei termini potenzialmente più lunghi derivanti da queste formalità e procedure.

Questo potrebbe comportare cambiamenti significativi nell'organizzazione delle catene di approvvigionamento esistenti. Spetta alle imprese valutare le azioni necessarie in vista di tali cambiamenti, alla luce della loro specifica situazione.

BREXIT 2.0: CRITICITÀ

Cosa pianificare



Riflessi IVA


IL CAMBIO DI NORMATIVA IVA



Dal **01.01.2021** i movimenti delle merci che entrano nel territorio Iva dell'UE o sono inviate o trasportate dal territorio Iva dell'Unione verso il Regno Unito dovranno essere trattati, rispettivamente, come **importazione o esportazione di merci** a norma della **Direttiva 2006/112/CE** del Consiglio, del 28 novembre 2006, ai sensi dell'art.143 par.1 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (**Direttiva Iva**).

Riflessi IVA


LA QUESTIONE DELL'IRLANDA DEL NORD

**ATTENZIONE:**

Per Irlanda del Nord, per gli scambi di beni, rimangono applicabili le normative fiscali e doganali dell'Unione Europea.

In dettaglio

- Fattura e consegna a cliente Irlanda del Nord, emissione di fattura NON imp.art. 41 DI 331/93 cessione comunitaria- compilazione modello intrastat.
- Fattura e consegna da fornitore Irlanda del Nord, registrazione fattura ai sensi dell'art.46/47 DI 331/93 come acquisto comunitario- Compilazione modello intrastat
- **Partita iva dei clienti /fornitori IRLANDA del NORD, già verificabile sul VIES con codice ISO XI**



Riflessi IVA

 CADRIGHETTI 7

Lavorazioni

Consignment
stock

E-commerce

Triangolazioni

Il passaggio delle normativa applicata agli scambi merci con il Regno Unito, dalla sfera delle normative unionali relative agli scambi intracomunitari alla sfera di applicazione delle norme relative agli scambi con Paesi terzi, prevede non solo il soddisfacimento della compliance IVA ma anche quella relativa all'applicazione del CDU (Codice Doganale dell'Unione).

Le aziende dovranno scegliere adeguatamente i regimi doganali da mettere in atto.



CASI PARTICOLARI: LE OPERAZIONI TRIANGOLARI

Cedente IT, promotore UE e destinatario GB



- ✓ IT effettua una cessione all'esportazione Art. 8, co. 1, lett. a/b intestando la fattura a DE consegna GB
- ✓ Let.a) se IT paga il trasporto
- ✓ Lett.b) in caso di trasporto pagato da DE, ma IT dovrà provare di aver organizzato il traposto (resa minima FOB).
- ✓ IT dovrà rientrare in possesso della bolla doganale di esportazione
- ✓ IT deve emettere una fattura Imponibile IVA nei confronti di DE se è GB che viene a ritirare la merce in Italia

▪ Cedente IT, promotore GB destinatario UE



IT emette fattura con IVA su GB → **Alternative**

- GB nomina RF in IT, cessione tra IT e RF di GB in IT non imponibile Art. 58, co. 1 DL 331/1993, RF di GB in IT realizza cessione intracomunitaria verso DE
- GB nomina RF in DE, cessione tra IT e RF di GB in DE è cessione intracomunitaria Art. 41 DL 331/1993, RF di GB realizza poi una vendita interna in DE



CHI DEVE ASSolverE L'ADEMPIMENTO DELLA BOLLETTA DOGANALE?



I **termini di resa (Incoterms)** rappresentano una **codificazione**, universalmente nota e riconosciuta, della Camera di Commercio Internazionale di Parigi che ha lo scopo di stabilire il significato preciso di undici termini commerciali di consegna usati nelle vendite internazionali.

Gli incoterms® **indicano chiaramente quali sono gli obblighi ed i rischi a carico del venditore e del compratore e forniscono quindi regole internazionali uniformi per l'interpretazione dei termini commerciali di consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.**

	VENDITORE	COMPATRATORE
EXW		● ●
FCA,FAS, FOB	●	●
CIF, CFR ,CIP ,CPT	●	●
DAP,DPU	●	●
DDP	● ●	

● = BOLLA EXPORT

● = BOLLA IMPORT

Best Practice: *analisi dei codici incoterms®*

Procedure doganali
di esportazione e
importazione

LE OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE – IMPORTAZIONE

10

Gennaio 2022
Tutte le merci in uscita da GB
dovranno essere sottoposte a esportazione

Gennaio 2022

Tutte le merci saranno sottoposte all'importazione in GB :

- **Dichiarazioni doganali complete IMPORT UK**

- Obbligo di pre-notifica per i prodotti POAO-HFRNAO (es. alimentari e piante)

- **GVMS e Prelodgment**

1° luglio 2022

- Obbligo di espletare le formalità sanitarie SPS
- Controlli fisici per i prodotti POA e HRFNAO




LE OPERAZIONI DI ESPORTAZIONE – IMPORTAZIONE

Un'ulteriore novità riguarda l'obbligo, per gli **autotrasportatori**, di registrarsi al *Good Vehicle Movement Service (GVMS)* per avere per ogni spedizione un GMR

Si tratta di un sistema informatico di controllo delle frontiere del Regno Unito post Brexit. Il trasportatore attesta che le merci in transito verso il Regno Unito sono coperte da **dichiarazioni doganali presentate prima dell'inizio del viaggio**.

Così facendo, la Dogana inglese riuscirà, con anticipo, a effettuare analisi basate sul rischio e a programmare i successivi controlli. Per le verifiche doganali saranno, inoltre, attivati i cosiddetti *Inland Border Facilities (IBF)*, che, a seguito di una dichiarazione di transito, permetteranno di effettuare accertamenti in **luoghi diversi** dai punti di confine presso i porti.



Best Practice: *In house custom clearance*



Emettere la bolla doganale di esportazione in house (con luogo approvato) permetterà di agevolare le operazioni di registrazione sul GVMS e l'eventuale pre-lodgment che garantirà l'arrivo delle merci alla destinazione senza soste durante il tragitto.
Inoltre la bolla doganale in house permetterà di avere sempre la prova di esportazione nel pieno rispetto della normativa doganale e fiscale.



PROCEDURA PRESSO LUOGO APPROVATO

Lo sdoganamento presso luogo approvato è una delle semplificazioni previste dalla normativa doganale che presenta molti vantaggi per le imprese, tra i quali, nelle caso delle esportazioni, la gestione diretta del 'visto uscire'.

Questo istituto doganale, previsto dalla normativa doganale e autorizzato dall'Agenzia delle Dogane, consente di *sdoganare la merce in export e in import* direttamente presso la propria sede o presso i propri magazzini di logistica. Utilizzando la *«dogana in house»* la merce verrà consegnata al vettore già sdoganata all'esportazione.

Questa facilitazione, che è risultata estremamente utile anche in emergenza COVID in quanto è completamente virtuale e non prevede un passaggio fisico della merce in dogana, nel primo periodo di BREXIT con il congestionamento dei traffici logistici potrebbe risultare estremamente interessante per le aziende, diventando un possibile vantaggio competitivo per la gestione di un corretto *timing di posizionamento della merce*.



RESA
INCOTERMS
FCA

DOGANA IN
HOUSE

EMISSIONE
BOLLA
DOGANALE



Elementi dell'accertamento doganale:
- Tariffa doganale
- Origine

IMPORT NEL REGNO UNITO

Dal 1° gennaio 2022 anche il Regno Unito ha iniziato ad effettuare i **controlli doganali** sulle merci in ingresso provenienti dall'**Unione europea**.

A seguito della Brexit, infatti, il Regno Unito aveva sospeso gli adempimenti per le importazioni, consentendo agli operatori economici di presentare *delayed declarations* e di posticipare a sei mesi l'assolvimento dei dazi e della fiscalità interna.

Le società unionali che esportano dovranno, ora, consegnare ai cessionari inglesi tutti i documenti necessari per presentare una **dichiarazione doganale** all'atto dell'introduzione della merce nel territorio inglese.

L'avvio dei normali controlli, documentali e fisici, sui prodotti importati nel Regno Unito, unitamente all'obbligo di presentare una dichiarazione doganale completa, impone di considerare inevitabili **ritardi** nelle operazioni di sdoganamento, soprattutto per le merci che necessitano di analisi specifiche.

Cosa si può fare per agevolare il cliente UK e evitare ritardi nella consegna delle merci?



*** attenzione anche per UK è intervenuto il cambiamento delle voci doganali con la revisione del sistema armonizzato



AEO

AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

L'**AEO (Authorized Economic Operator)** è alla base del nuovo Codice Doganale e rappresenta uno status che può essere ottenuto da tutti gli operatori economici che, nello svolgimento delle loro attività, disciplinate dalla regolamentazione doganale, fanno parte della catena del commercio internazionale.

Con il termine "Operatore Economico Autorizzato" si intende quindi un operatore economico stabilito nel territorio dell'Unione europea (e dotato di codice Eori) che abbia conseguito, a seguito di un audit da parte delle dogane, una autorizzazione valevole in tutto il territorio doganale comunitario.

L'acquisizione del certificato AEO permette all'operatore di ottenere una serie di benefici in termini di semplificazioni in materia doganale e/o di sicurezza. Tali benefici variano a seconda della tipologia di certificato AEO richiesto e dal grado di affidabilità dimostrato dall'operatore a seguito di specifico audit condotto da funzionari dell'Agenzia delle Dogane.

In linea generale, i vantaggi possono essere così riassunti:

- ❖ riduzione dei controlli doganali (sia fisici che documentali)
- ❖ Riconoscimento come partner commerciale affidabile, anche da parte di partner ed autorità internazionali
- ❖ la riduzione o esonero dalla garanzia dovuta per le obbligazioni doganali (es. deposito doganale/Iva)
- ❖ in caso di controlli doganali, il trattamento prioritario e la possibilità di eleggere un luogo specifico per l'esecuzione delle verifiche sulle merci

Le competenti Autorità Britanniche ed Europee consigliano di richiedere lo status di operatore economico AEO

Grazie per l'attenzione



È vietata la riproduzione senza il consenso

Chiara Righetti chiara.righetti@cadrighetti.it
www.cadrighetti.it

